



r.g. 5/2024

TRIBUNALE DI VENEZIA

Sezione I Civile

Il Giudice dell'esecuzione,

vista la relazione depositata dal custode il 9.4.2024 e viste le note di parte esecutante; osservato che che l'art. 540, comma 2, c.c. riserva a favore del coniuge superstite del *de cuius* il diritto di abitazione sulla casa già adibita a residenza familiare, sia che la stessa fosse in proprietà esclusiva sia che l'immobile fosse oggetto di comunione legale;

ritenuto che il diritto di abitazione in questione si costituisce per effetto normativo indipendentemente dalla sua pubblicità nei registri immobiliari, al cui regime di opponibilità resta sottratto;

rilevato, infatti, che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, non può porsi un conflitto, da risolvere in base alle norme sugli effetti della trascrizione, tra il diritto di abitazione, che il coniuge legatario acquista direttamente dall'ereditando, ed i diritti spettanti agli aventi causa dall'erede (così Cass. 6625/2012);

anticipato, quindi, che della sussistenza del diritto di abitazione si deve tenere conto nella determinazione del valore del bene pignorato e se ne deve fare menzione nell'avviso di vendita, di modo che ciascun offerente sia posto nella condizione di sapere che il bene che andrà ad aggiudicarsi verrà trasferito gravato dal diritto del coniuge superstite a continuare ad abitare presso la ex casa familiare;

p.q.m.

conferma la data d'udienza del 21.5.2024.

Si comunichi anche al custode.

Venezia, 02/05/2024

Il G.E.

Dott.ssa Silvia Bianchi